

Statuto dell' Associazione di Promozione Sociale
“Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale e regionale in materia, l'associazione culturale e di promozione sociale denominata: “CREUZA DE MA - PIETRACATELLA” con sede in via Risorgimento n. 18 nel Comune di Pietracatella (CB).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è culturale, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5, comma 1, lett. i);
2. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, comma 1, lett. k);
3. Formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativa, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, comma 1, lett. l);
4. Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (Art. 5, comma 1, lett. r);
5. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Art. 5, comma 1, lett. v);

6. Promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproche incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Art. 5, comma 1, lett. w).

In particolare, l'Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma – Pietracatella, si propone di favorire il raggiungimento delle finalità di carattere generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 attraverso:

- a. organizzazione annuale del **“Premio letterario nazionale Creuza de Ma”** ispirato alle canzoni e alla poetica del cantautore genovese Fabrizio De Andre’;
- b. patrocinio di progetti culturali, artistici e sociali di cui siano promotori singoli o associazioni, ritenuti meritevoli di sostegno e/o divulgazione anche attraverso la previsione di apposite borse di studio;
- c. valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;
- d. attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
- e. piena attuazione dei diritti di cittadinanza;
- f. affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
- g. promozione delle attività culturali, artistiche e scolastiche in ambito nazionale, regionale e provinciale con particolare riguardo al comune di Pietracatella e ai comuni limitrofi;
- h. organizzazione di incontri, dibattiti, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, premi letterari e musicali, attività di promozione in genere.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche o enti del terzo settore che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci hanno diritto a prendere visione dei libri sociali con possibilità di prenderne copia.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Sono motivo di esclusione:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ART. 6 – (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'organo di controllo contabile

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

ART. 6 - (ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 7 - (CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo

scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere Alla nomina di un nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

4. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

ART. 8 - (PRESIDENTE)

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 12 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 6.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14 - (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Pietracatella, 15 ottobre 2020

Firmato:

Sig. Mastrogiorgio Antonio, Presidente; 

Sig. Mattia Fabrizio, Segretario; 